

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle (già Cour d'arbitrage) (Belgio) il 22 febbraio 2008 — Sig. Nicolas Bressol e a. e sig.ra Céline Chaverot e a./Governato della Comunità francese del Belgio

(Causa C-73/08)

(2008/C 116/17)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour constitutionnelle (già Cour d'arbitrage)

Parti

Ricorrenti: Sig. Nicolas Bressol e a. e sig.ra Céline Chaverot e a.

Convenuto: Governo della Comunità francese del Belgio

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli artt. 12, primo comma, e 18, n. 1, del Trattato che istituisce la Comunità europea, in combinato disposto con l'art. 149, nn. 1 e 2, secondo trattino, e con l'art. 150, n. 2, terzo trattino, dello stesso Trattato, debbano essere interpretati nel senso che tali disposizioni ostano a che una comunità autonoma di uno Stato membro competente per l'insegnamento superiore, che deve far fronte all'afflusso di studenti di uno Stato membro confinante a diverse formazioni di carattere medico, finanziate principalmente con fondi pubblici, a seguito di una politica restrittiva adottata in tale Stato confinante, adotti misure come quelle di cui al decreto della Comunità francese 16 giugno 2006 che regola il numero di studenti in taluni corsi del primo ciclo di insegnamento superiore, allorché tale comunità fa valere ragioni valide per affermare che tale situazione rischia di pesare eccessivamente sulle finanze pubbliche e di ipotecare la qualità dell'insegnamento offerto?
- 2) Se la soluzione della questione di cui al punto n. 1 sia diversa qualora tale Comunità dimostri che questa situazione ha come effetto che troppo pochi studenti residenti in tale Comunità ottengono il loro diploma affinché vi sia sufficiente personale medico qualificato per garantire durevolmente la qualità del regime di salute pubblica in seno a tale Comunità.
- 3) Se la soluzione della questione di cui al punto n. 1 sia diversa qualora tale Comunità, tenuto conto dell'art. 149, primo comma, in fine, CE e dell'art. 13.2, c), del Patto sui diritti, economici e sociali, che contiene un obbligo di standstill, opti per il mantenimento di un accesso ampio e demo-

cratico ad un insegnamento superiore di qualità per la popolazione di tale Comunità.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nógrád Megyei Bíróság (Ungheria) il 30 gennaio 2008 — PARAT Automotive Cabrio Textiltetőket Gyártó Kft/Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Hatósági Főosztály Észak-magyarországi Kihelyezett Hatósági Osztály

(Causa C-74/08)

(2008/C 116/18)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Nógrád Megyei Bíróság

Parti

Ricorrente: PARAT Automotive Cabrio Textiltetőket Gyártó Kft

Convenuta: Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Hatósági Főosztály Észak-magyarországi Kihelyezett Hatósági Osztály

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il 1° maggio 2004, data di adesione della Repubblica d'Ungheria all'Unione europea, il regime sancito all'art. 38, n. 1, lett. a), della általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (Legge LXXIV del 1992, relativa all'imposta sulla cifra d'affari; in prosieguo: l'«Áfa.tv.»), fosse compatibile con il disposto dell'art. 17 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE⁽¹⁾, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.
- 2) In caso di risposta negativa, se la ricorrente abbia la facoltà di invocare direttamente l'art. 17 della sesta direttiva quando esercita il diritto a detrazione, considerato il regime di cui all'art. 38, n. 1, lett. a), dell'Áfa.tv.

⁽¹⁾ GU L 145, pag. 1.